



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata di Impresa

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Lina Tosi Giudice
Dott.ssa Chiara Campagner Giudice rel.

nel procedimento recante n. 2177/2023 V.G., promosso da:

ALFA s.p.a., con gli avv. Roberto Sebastiani e Stefano

ricorrente

nei confronti di

BETA s.r.l., in persona del Curatore Speciale, avv. XXXX

XXXX, con l'avv. XXXX

resistenti

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ALFA socia con una partecipazione del 33,3% del capitale sociale di BETA Trading srl, proponeva ricorso ex art. 2409 cc, denunciando le seguenti irregolarità:

- assenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- ritardata nomina dell'organo di controllo;
- rimborsi spese in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, privi di documenti giustificativi;
- mancanza di chiarezza nel metodo di valutazione del magazzino e ingiustificato passaggio dal metodo Fifo al metodo Lifo;
- corresponsione di somme ad associazioni ed enti benefici;
- disordine contabile;
- appostazione in contabilità di un finanziamento soci di importo pari ad € 117.000, senza individuazione del creditore.

La società è dotata di un software gestionale calibrato sulle sue dimensioni e segue procedure standardizzate nelle vendite e negli acquisti, nella registrazione quotidiana in contabilità degli incassi, minuziosamente descritte alle pagg. 17 e ss della memoria di costituzione degli amministratori resistenti, che risultano adeguate alle caratteristiche dell'attività svolta.

La scelta di non tenere scorte di magazzino, se non nei limiti necessari per soddisfare richieste di consegne a pronti o difficoltà di approvvigionamento, rientra nella business judgement rule e non sono evidenti profili di criticità, rispondendo piuttosto ad un criterio di efficienza la prassi di ordinare nuovo materiale solo a valle delle vendite concluse con i clienti, con risparmi in punto costi di logistica, atteso che i trasporti avvengono via nave e tramite container dalla Cina.

Gli amministratori hanno chiarito che la valutazione del magazzino viene effettuata una volta all'anno e si tratta di prassi non censurabile in relazione alle dimensioni assai ridotte del magazzino, mentre la consistenza dello stesso è costantemente monitorata, anche in punto corrispondenza tra magazzino fisico e contabile, soggetto a verifica mensile.

In ordine al criterio di valutazione prescelto, gli amministratori hanno dichiarato che è sempre stato adottato il FIFO e che vi è stato un refuso nel bilancio 2021, ove in nota integrativa è stato erroneamente indicato il metodo LIFO.

La ricorrente adombra il sospetto che, in realtà, il criterio utilizzato sia quello del costo medio e da ultimo in udienza ha prodotto situazione patrimoniale e rendiconto infra-annuale riferiti all'esercizio 2022, senza tuttavia illustrare su quali elementi fondi il proprio sospetto.

2) Operazioni con parti correlate

L'unica operazione con parti correlate è relativa alla stipula con [REDACTED] in data 1.6.2017 di un contratto di locazione del capannone ove si svolge l'attività sociale; tra i soci della locatrice figurano, in posizione di minoranza, i soci di BETA.

L'art. 2427 n. 22 bis cc impone di indicare, in nota integrativa, le operazioni realizzate con parti correlate, qualora le stesse non siano state concluse a condizioni normali di mercato.

Orbene, il canone di locazione mensile corrisposto da BETA ig per un capannone di 1.500 mq è pari 2.850,00 Euro, pari ad € 1,90 al mq.

I resistenti hanno prodotto contratto di locazione relativo ad una porzione dell'estensione di 5.000 mq del medesimo capannone di proprietà di [REDACTED] condotto in locazione da società terza, tale H [REDACTED] al canone mensile di 9.166,66 Euro, pari ad € 1,83 al mq.

Il contratto di locazione con [REDACTED] è pertanto stato stipulato a condizioni di mercato e gli amministratori non hanno l'obbligo di dar conto di tale operazione nella nota integrativa del bilancio.

3) Mancanza della redazione di budget per l'esercizio successivo

Gli amministratori hanno dato conto di monitorare con l'ausilio di apposito software l'andamento economico-finanziario e di aggiornare con cadenza mensile i dati, nonché di redigere budget per gli esercizi successivi, pur ammettendo di non sottoporre all'approvazione del Cda il budget annuale.

4) Mancanza di un piano pluriennale di sviluppo

Gli amministratori hanno riferito di pianificare lo sviluppo, rimarcando che, in ragione dell'attività di commercializzazione svolta dalla società, che risente del (talvolta) imprevedibile andamento di mercato, sarebbe poco significativa la redazione di un piano pluriennale.

Le violazioni formali denunciate da parte ricorrente non ridondano in danno per la società, in ragione del costante controllo sull'andamento economico-finanziario esercitato dagli amministratori e tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta.

Complessivamente il Collegio ritiene sufficienti i presidi adottati dagli amministratori per una corretta gestione.

5) Mancanza di un flusso prospettico di cassa ex art. 2, 1° comma lett. A) CCII

Gli amministratori hanno illustrato le motivazioni sottostanti alla redazione di un piano finanziario trimestrale, che il Collegio reputa perspicue.

Ed invero, la cadenza trimestrale del piano è giustificata dalle condizioni di pagamento e di incasso normalmente applicate dalla società, che non ha invece impegni a lungo termine.

6) Nomina tardiva dell'organo di controllo


L'avvenuta nomina dell'organo di controllo rende non più attuale la doglianza.

Peraltro, l'asserita tardività della nomina, dovuta all'applicazione del termine di cui all'art. 2477, 5° comma cc in luogo dell'art. 379, 3° comma CCII (che imponeva di procedere alla nomina dell'organo di controllo contestualmente all'approvazione del bilancio e non nel successivo termine di 30 giorni) è priva di rilevanza se solo si consideri che il bilancio è stato approvato in data 28.4.2023 e il Revisore Unico dott. [redacted] è nominato in data 26.05.2023 e pertanto con un ritardo di soli 28 giorni, motivato anche dall'opportunità di modificare lo Statuto che prevedeva un organo collegiale, in un'ottica di contenimento dei costi.

7) Rimborsi spese agli amministratori

Gli amministratori hanno documentato che le richieste di rimborso spese si compongono di due voci, i rimborsi chilometrici calcolati sulla base delle tariffe ACI (l'amministratore [redacted] non dispone di un veicolo aziendale) e i rimborsi delle spese vive per vitto e alloggio (giustificati da scontrini e fatture).

Gli importi riportati sulle richieste di rimborso con acclusi documenti giustificativi corrispondono agli importi risultanti dai mastrini contabili.

L'amministratore  percepisce un rimborso annuale forfettario di € 4.000 a titolo di rimborso spese.

Parte ricorrente ha dedotto, alla luce delle spiegazioni fornite, di nulla più obiettare al riguardo.

8) Devoluzioni ad enti non profit

La società **BETA** ha devoluto nel 2021 € 10.000 ad enti no profit, ubicati territorio ove opera, l'importo di € 10.000, fiscalmente deducibile.

Si tratta di una scelta gestoria discrezionale degli amministratori non esente da censure, considerato che il fatturato dell'anno 2021 è stato di € 6,5 milioni e l'utile di € 130.000.

9) Disordine contabile

La consegna alla socia degli ultimi bilanci di verifica disponibili, datati 30.6.2022 e 30.9.2022, vale di per sé a smentire l'asserito disordine contabile.

10) Finanziamento soci di € 117.828,99

Tale posta è riportata in tutti i bilanci di esercizio.

Gli amministratori hanno evidenziato che si tratta di un finanziamento effettuato all'epoca della costituzione della società (1993) o comunque nei primi tempi di vita della società e che sulla base della documentazione disponibile non è possibile l'individuazione del soggetto che ha effettuato il prestito.

Nondimeno, pur trattandosi di un credito verosimilmente prescritto, gli amministratori prudenzialmente non hanno rettificato tale posta.

In ogni caso, tale appostazione non cagiona danni alla società e anzi dallo stralcio del debito la società ritrarrà un maggior attivo.

Nel 2022 e nel 2023 la socia ricorrente ha richiesto alla società la restituzione di 1/3 di tale finanziamento, che, in difetto di titolo, non è stata autorizzata.

In conclusione, non sono state riscontrate gravi ed attuali irregolarità gestionali, mentre l'utile di esercizio è in crescita, essendo passato dall'importo di € 130.000 nel 2021 all'importo di € 800.000 nel 2022.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre non sussistono gli estremi per far luogo alla condanna della ricorrente ex art. 96 cpc.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti, che liquida in € 2.300,00 in favore della società **BETA** srl e in € 2.500,00 in favore degli amministratori resistenti, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 21 settembre 2023

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dott.ssa Chiara Campagner